

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 00150/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 150 del 2024, proposto da

Bartolomeo Suppiej, rappresentato e difeso dall'avvocato Maila Forzutti, con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia, San Marco 5369/A, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Venezia, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Iannotta, Nicoletta Ongaro, Isabella Scalabrino e Luca Mareso, con domicilio eletto nella sua sede municipale in Venezia, San Marco 4091, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Guido Cerasuolo, rappresentato e difeso dall'avvocato Lucia Loprieno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Michela Manzelli, Giovanna Pastega, Lorenzo Gigoli, Alberto Masut, Nerio De Bortoli, Marco Castelli, Alessandro Cenacchi, Michele Pellosso ed Elena Violato, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

in parte qua della Determinazione Dirigenziale della Direzione Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti del Comune di Venezia n. 2839 del 7 dicembre 2023, avente ad oggetto “*Avviso pubblico per la selezione di soggetti idonei alla stipula di contratti di abbonamento presso l'autorimessa comunale. Approvazione delle graduatorie*”, nella parte in cui ha attribuito al Ricorrente il punteggio complessivo di soli 50 punti, nonché per quanto occorrer possa dell'avviso pubblico per la selezione di soggetti idonei alla stipula di contratti di abbonamento presso l'autorimessa comunale emesso dal Comune di Venezia in data 6 giugno 2023, oltre che degli atti presupposti, connessi e conseguenti, con istanza *ex art.* 116 c.p.a..

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Venezia e di Guido Cerasuolo;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2024 il dott. Filippo Dallari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato:

- che il ricorrente con memoria depositata in data 12-9-2024 ha proposto istanza di accesso, ai sensi dell'art. art. 116, comma 2, c.p.a., per ottenere copia “*di tutte le istanze di partecipazione al bando per la selezione dei soggetti idonei alla stipula di contratto di abbonamento presso l'autorimessa comunale, presentate da tutti i soggetti risultanti in posizione superiore*” alla sua;
- che le istanze di partecipazione al bando possono contenere dati sensibili;
- che l'istanza di accesso è stata notificata al Comune di Venezia e al solo signor Guido Cerasuolo, la cui domanda di accesso era già stata ostesa a seguito dell'ordinanza n. 164 del 18-4-2024 di questo Tribunale;
- che tuttavia, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera c), della legge n. 241 del 1990

sono controinteressati *“tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza”*;

- che nella fattispecie i soggetti, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza, non potevano ritenersi facilmente individuabili, stante l'anonimizzazione delle istanze di partecipazione;

- che inoltre *“dall'art. 3, comma 1, del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 emerge che, in sede giurisdizionale, non può essere dichiarato inammissibile il ricorso per l'accesso, per mancata notifica al controinteressato, quando l'Amministrazione, in sede procedimentale, non abbia consentito la partecipazione di altri soggetti suscettibili di essere pregiudicati dall'accoglimento dell'istanza di accesso, che acquisterebbero la qualifica di controinteressati nel caso di impugnazione del conseguente diniego: in tali ipotesi – ove ravvisi posizioni di controinteresse – il giudice adito è tenuto a imporre la notifica del ricorso di primo grado alla parte controinteressata, al fine di integrare il relativo contraddittorio processuale”* (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 15 febbraio 2022, n. 1118; *id.*, Sez. VI, 2 gennaio 2020, n. 30; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. V, ord. 26 febbraio 2024, n. 516; T.A.R. Veneto, Sez. II, ord. 23 ottobre 2023, n. 1482;

Ritenuto pertanto che l'istanza di accesso, ai sensi dell'art. art. 116, comma 2, c.p.a., proposta da parte ricorrente non possa ritenersi inammissibile in ragione della mancata notifica ai controinteressati;

Considerato altresì che *“qualora l'Amministrazione, in sede procedimentale, non ravvisi posizioni di controinteresse rispetto alla domanda di accesso e, dunque, l'istante non sia tenuto a notificare il ricorso ad altri oltre all'Amministrazione, il giudice adito deve valutare comunque, anche d'ufficio, l'esistenza di controinteressati e imporre la notifica del ricorso di primo grado ai fini dell'integrazione del contraddittorio”* (Cons. Stato, Sez. III, 15 febbraio 2022, n. 1118);

Ritenuto pertanto che deve essere disposta *ex art. 49 cod. proc. amm.*, a carico della

parte ricorrente, l'integrazione del contraddittorio sull'istanza di accesso agli atti, a pena di improcedibilità, mediante notificazione della stessa istanza e della presente ordinanza ai soggetti che nella graduatoria sono risultati in posizione superiore a quella del ricorrente;

Ritenuto, in considerazione del numero elevato delle persone chiamate in giudizio, di evidenti ragioni di economia processuale e delle oggettive difficoltà segnalate dal ricorrente nel reperimento dei destinatari, di autorizzare quest'ultimo, a norma degli articoli 41, comma 4, e 49, comma 3, cod. proc. amm., all'esperimento della notificazione per pubblici proclami, mediante l'inserimento del ricorso e del presente provvedimento - in alternativa alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale - nell'area tematica del sito istituzionale del Comune di Venezia, nonché di un avviso da cui risulti:

- i - l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- ii - l'indicazione della parte ricorrente e delle amministrazioni intimate;
- iii - gli estremi e l'oggetto degli atti impugnati;
- iv - la precisazione in ordine alla possibilità di seguire lo sviluppo del contenzioso consultando il sito *www.giustizia-amministrativa.it* attraverso l'inserimento dell'anno e del numero di registro generale del ricorso;
- v - l'indicazione del numero del presente provvedimento, con la specificazione che con esso è stata autorizzata la notificazione per pubblici proclami;

Ritenuto di assegnare per l'esecuzione dell'incombente, ai sensi dell'art. 27, comma 2, c.p.a., il termine perentorio del 31 dicembre 2024;

Ritenuto che il Comune di Venezia dovrà curare che sul suo sito istituzionale venga inserito un collegamento informatico denominato "Atti di notifica" dal quale possa raggiungersi la pagina web sulla quale sono pubblicati gli atti oggetto della presente ordinanza e dovrà, inoltre, rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta notificazione per pubblici proclami con indicazione della data

in cui è avvenuta la predetta notificazione;

Ritenuto, infine, di rinviare l'esame dell'istanza, proposta ai sensi dell'art. 116, comma 2, cod. proc. amm., alla camera di consiglio del 26 febbraio 2025;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima):

- assegna per l'espletamento dell'incombente di cui in motivazione il termine perentorio del 31 dicembre 2024;
- rinvia la causa, per l'esame dell'istanza proposta ai sensi dell'art. 116, comma 2, cod. proc. amm., alla camera di consiglio del 26 febbraio 2025.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Leonardo Pasanisi, Presidente

Filippo Dallari, Referendario, Estensore

Alberto Ramon, Referendario

L'ESTENSORE
Filippo Dallari

IL PRESIDENTE
Leonardo Pasanisi

IL SEGRETARIO